

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

1092
9c

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 25/03/2003

SENTENZA

N. 606/

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FOSCARINI BRUNO	PRESIDENTE	
1. Dott. PERRONE PASQUALE	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. MARINI PIER FRANCESCO	"	N. 020099/2002
3. Dott. AMATO ALFONSO	"	
4. Dott. NAPPI ANIELLO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

) AMADUCCI GIOVANNI	N. IL 01/03/1964
GRIMALDI LUIGI	N. IL 23/12/1952
avverso DECRETO del 20/06/2001	
GIP TRIBUNALE di FIRENZE	

sentita la relazione fatta dal Consigliere
AMATO ALFONSO
lette/sentite le conclusioni del P.G. ~~di~~ (inamm. tà)

Motivi della decisione

Amaducci Giovanni ricorre avverso il provvedimento di archiviazione in epigrafe, nella qualità di persona offesa dal reato nel proc.to a carico di Grimaldi Luigi ed altri.

Deduce violazione di legge, poichè il gip, pregiudicando le ragioni di essa parte, assume che, una volta scaduto il termine massimo delle indagini preliminari, non è ipotizzabile, se non in forza di provvedimento abnorme, ulteriore attività da parte del p.m.

Il ricorso è fondato.

L'inutilizzabilità delle indagini svolte dal p.m. di sua iniziativa oltre il termine di durata delle indagini preliminari, infatti, non preclude al gip, pur se richiesto di archiviazione fuori termine, di indicare le ulteriori indagini necessarie, fissando un nuovo termine per il loro compimento.

Una volta che il pm abbia formulato le sue richieste, la disciplina di durata delle i.p. diviene inoperante ed ha inizio una fase diversa, affidata alla direzione del gip, con termini suoi propri (cass. sez. VI, 17.6.96, n. 2463, Catalano).

I termini di cui all'art. 407 c.p.p. concernono solo le i.p. svolte dal p.m. e non anche quelle da svolgere su indicazione del gip, ai sensi dell'art. 409, c. 4 c.p.p.

Il gip stesso può provvedere a tale indicazione anche se i termini siano scaduti, e la scadenza abbia preceduto la richiesta di archiviazione.

Siffatto orientamento è in linea con l'ord.za n.436/91 della Corte Cost.le, secondo cui il decorso del termine delle i.p. non comporta la decadenza del PM

dal potere di formulare richieste, a seguito delle quali la disciplina stabilita in materia di termini dagli art.405,406,407cpp non ha più modo di operare, poichè al rigoroso meccanismo legale che predetermina la durata delle i.p. viene a sostituirsi una "flessibile" delibazione giurisdizionale, volta a valibrare il termine in funzione delle ulteriori indagini

indicate come necessarie dal giudice (cass?sez.I,28.4.2000,n.3191,Cardella).

Alla stregua di questi principi giurisprudenziali, si impone l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio al gip del tribunale di Firenze, affinché provveda all'espletamento dell'udienza camerale di cui all'art.409cpp.

P T M


Annulla il decreto impugnato, con rinvio al gip del tribunale di Firenze, perchè proceda all'udienza camerale.

Così deciso in Roma il 25.3.03

Il Presidente

Il cons.est.

Amato



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addi 16 APR. 2003

K IL CANCELLIERE C1
Carmela Lanzuise

Il copia conforme all'originale

16 APR. 2003

IL CANCELLIERE C1
Amato